

MINISTERO MARINA MERCANTILE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GIULIANOVA -

ORDINANZA N. 2/93

IL Tenente di Vascello (CP) sottoscritto Capo del
Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova;

RITENUTO necessario ai fini della sicurezza della Navigazione e portuale in genere disciplinare il servizio di guardianaggio a bordo delle navi, galleggianti e dei motopesca ormeggiati nel porto di Giulianova;

VISTO l'art.2 dell'Ordinanza n.04/93 del Capo del Circondario Marittimo di Pescara,

VISTI gli artt. 68, 74 e 81 del codice della navigazione

I nonché gli artt. 59 e 86 del relativo regolamento di esecuzione

O R D I N A

Art.1 - il servizio di guardianaggio a bordo delle navi, dei galleggianti e dei motopesca in sosta per disarmo nel porto di Giulianova è obbligatorio.

- Per l'espletamento di detto servizio gli Armatori

Art.2

i Comandanti delle unità potranno avvalersi del seguente personale:

- marittimi facenti parte dell'equipaggio della nave, del motopesca o galleggiante, appositamente imbarcati di comandata;

- personale appartenente a ditte o società iscritte nei registri di cui all'articolo 68 Codice Navigazione ed autorizzate a svolgere il servizio di guardianaggio a bordo di navi, tenuti dal Capo del Compartimento Marittimo di Pescara;

- personale iscritto nelle matricole/registri della Gente di Mare dipendenti dai cantieri navali operanti nel porto di Giulianova, qualora l'unità venga consegnata al cantiere stesso.

Art.3 - Gli Armatori o i Comandanti delle unità, nella istanza di disarmo da presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, dovranno indicare il personale prescelto al servizio di guardianaggio, specificandone i nominativi, i titoli professionali marittimi posseduti e le qualifiche ricoperte a bordo.

Art.4 - L'Autorità marittima in relazione al tipo di nave e di banchina occupata potrà stabilire di volta in volta il numero minimo di personale che dovrà essere impiegato nel servizio di guardianaggio.

Art.5 - Durante il servizio di guardianaggio, il personale designato dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di attività amministrativa, polizia e servizi dei porti, nonché di tutte le altre disposizioni anche verbali provenienti da personale addetto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e di tutte le

altre disposizioni regolanti le attività nell'ambito portuale e a bordo delle unità ormeggiate. Il personale predetto dovrà tempestivamente riferire all'Ufficio Circondariale Marittimo qualsiasi fatto rilevante dovesse accadere a bordo, in particolare per quanto concerne la sicurezza della nave, delle attrezzature portuali nonché eventuali inquinamenti marini.

Art.6 - Il personale addetto al servizio di guardianaggio di navi o galleggianti provvisti di alloggio dovrà svolgere la propria attività a bordo delle unità.

Il personale addetto al servizio di guardianaggio di Motopesca e galleggianti sprovvisti di alloggi dovrà essere sempre prontamente reperibile. A tale scopo dovrà comunicare all'Autorità Marittima di Giulianova la propria reperibilità:'

Art.7 - 'E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entrerà in vigore alle ore 24.00 del 14.03.1993.

Art.8 - I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi degli artt. 1174, 1231, 1251 del Codice della Navigazione.-

Giulianova, lì 24 FEB 1993



IL COMANDANTE
IV. (IP) Angelo ROBERTO